



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

C O P I A

APPROVAZIONE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BOLTIERE (BG) E BAGNATICA (BG)

Nr. Progr. **25**

Data **26/09/2024**

Seduta Nr. **4**

Cod.

Cod. Ente: **016018**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/09/2024 alle ore 20:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 26/09/2024 alle Ore 20:30 in adunanza STRAORDINARIA. Previa convocazione nei modi e termini, di cui esigenze del regolamento del CONSIGLIO COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
SCARPELLINI ROBERTO	S	FERRARI NICOLA	S	ZILBERTI ALBERTO	S
COLLEONI FEDERICO	S	LORENZI ROBERTO	N		
CARMINATI VALENTINA	S	MAESTRONI MICHELE	S		
AGAZZI SIMONE	S	PIAZZALUNGA MICHELE	S		
DEMOZZI ARIANNA	S	REBUSSI DAVIDE	S		
BREVI PIETRO	S	VIOLA DIEGO	S		
TOTALE Presenti: 12			TOTALE Assenti: 1		

Assenti Giustificati i signori:

LORENZI ROBERTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il SCARPELLINI ROBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e relaziona sul rinnovo della convenzione con il Comune di Boltiere per il servizio del Segretario Comunale. Si è voluto confermare il rapporto già ad oggi esistente con il Comune di Boltiere data la soddisfazione per il Segretario già ad oggi titolare e presente a Bagnatica ormai da molti anni. La ripartizione delle ore rimane invariata e non vi sono costi aggiuntivi.

Non vi sono interventi.

Si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'articolo 97 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 prevede che i comuni e le province abbiano un segretario titolare;
- l'art. 98, comma 3, prevede che i Comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

Vista la deliberazione C.C. n. 22/2022 con la quale veniva approvata la convenzione di Segreteria tra i Comuni di Bagnatica (BG) e Boltiere (BG) con scadenza 30.09.2024;

Ritenuto di procedere all'approvazione di nuova convenzione di Segreteria con il Comune di Boltiere, continuando a sussistere ad oggi limitazioni di spesa che non consentono di sostenere la spesa per un segretario a tempo pieno;

Considerato che il Comune di Boltiere procederà alla approvazione della suddetta convenzione nel corso della seduta consiliare convocata per il 30 settembre p.v.;

Atteso che i due Comuni sono ricompresi nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex AGES Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali - presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Milano, così come richiesto dall'articolo 10 del D.P.R. 465/97;

Dato atto che il Comune di Bagnatica (BG) alla data del 31.12.2023 annovera **n. 4.494 abitanti** e il Comune di Boltiere **n. 6.275 abitanti** per un totale complessivo che supera i 10.000 abitanti per le due sedi convenzionate;

Considerato che tra le Amministrazioni comunali interessate è stato condiviso lo schema di convenzione che si allega alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

Esaminato pertanto lo schema di convenzione in parola e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Richiamati:

- il D. Lgs.vo n.267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare l'art.30 concernente l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, l'art.98 comma 3 relativo alla stipula tra comuni di convenzioni per l'ufficio del Segretario e l'art.99 riguardante la nomina del Segretario Comunale;
- il D.P.R. 4.12.1997, n.465, avente per oggetto Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali a norma dell'art.17, comma

78, della legge 15 maggio 1997, n.127" ed in particolare l'art.10 "Convenzioni di segreteria";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile riportati nel presente atto ai sensi degli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di procedere all'approvazione dello schema di convenzione di segreteria tra i Comuni di Boltiere (BG) e Bagnatica (BG) per la gestione associata dell'ufficio di segretario comunale, che si compone di n.16 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al legale rappresentante per la sottoscrizione della convenzione.
- 4) di dare atto che la convenzione avrà vigenza dalla data dell'1.10.2024 ed avrà la sua naturale scadenza alla data del 30.09.2029;
- 5) di trasmettere copia della presente al Comune di Boltiere;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione unitamente alla convenzione stipulata, al Ministero dell'Interno, ex AGES Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali - sezione regionale, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 7) di dichiarare e rendere, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267 considerata l'urgenza di proseguire nel servizio senza interruzioni.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 26/09/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SCARPELLINI ROBERTO

Il Segretario Comunale

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

Data

IL SEGRETARIO

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **25** Del **26/09/2024**

Servizio:

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BOLTIERE (BG) E BAGNATICA (BG)

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO	L'atto è stato istruito da: Data 17/09/2024 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 18/09/2024 IL RESPONSABILE DI SETTORE F.to CARMINATI ELENA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 18/09/2024 IL RESPONSABILE FINANZIARIO F.to CARMINATI ELENA



COMUNE DI BAGNATICA

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 26/09/2024

OGGETTO APPROVAZIONE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BOLTIERE (BG) E BAGNATICA (BG)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data 10/10/2024

IL SEGRETARIO

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GR/

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SCHEMA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BOLTIERE E BAGNATICA

L'anno duemilaventiquattro..... addì del mese di , in Boltiere e nella residenza Municipale, tra:

- 1) Il Comune di Boltiere (BG) nella persona del Sindaco pro-tempore, nato a il, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F.);
- 2) Il Comune di Bagnatica nella persona del Sindaco pro-tempore, nato a il, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 00720170166);

PREMESSO

a) che l'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l'art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

c) che i Comuni di Boltiere e Bagnatica, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del segretario comunale;

e) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n. assunta dal Consiglio Comunale di Boltiere in data ;
- con deliberazione n. assunta dal Consiglio Comunale di Bagnatica in data ;
- tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere A) e B);

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che le competenze di cui all'art. 98 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465 sono attualmente in capo alla sezione Regionale o Nazionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso la Prefettura UTG di Milano.

ART.2 - I Comuni di Boltiere e Bagnatica dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art.98 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.10 del D.P.R. n.465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Boltiere, che assume il ruolo di Comune "Capo-convenzione".

ART.3 - La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato con decreto del Sindaco del Comune "Capo-convenzione";

ART.4 - La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

ART.5 - Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

ART.6 - La presente convenzione decorre dalla data del 01/10/2024 e fino alla data del 30/09/2029.

Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa agli altri Enti. In tal caso il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte degli altri Enti dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso. La convenzione continuerà a produrre la sua efficacia tra i restanti Comuni.

E' altresì possibile lo scioglimento consensuale tra tutti gli enti; in tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15.07.99, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni già convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore (con tutte le relative conseguenze giuridiche ed economiche collegate alla rinuncia della qualifica), può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Sezione Nazionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza.

ART.7 - Il Segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto a norma dell'art. 99 del d.lgs. n.267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali.

La nomina sarà effettuata, all'inizio del proprio mandato, dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, salvo che per la nomina iniziale che sarà effettuata in sede di attivazione della convenzione.

ART.8 - La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art.100, del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art.15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo- convenzione, sentiti gli altri sindaci, e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capo-convenzione.

ART.9 - Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con gli altri sindaci provvedendo, di norma, anche alle autorizzazioni al Segretario Comunale per lo svolgimento di eventuali incarichi o per l'esercizio di attività.

ART.10 - Attribuzioni del Sindaco del Comune Capo-Convenzione.

Il Sindaco del Comune di Boltiere è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con i Sindaci degli altri Comuni, per i provvedimenti riguardanti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale previa valutazione dei Sindaci secondo i rispettivi sistemi di valutazione;
- b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo, salvo necessità del singolo Comune in ragione della propria organizzazione.

ART.11 - Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a n. 20 (venti) ore presso il Comune di Boltiere e n. 16 (sedici) ore, presso il comune di Bagnatica dalla data di presa servizio fino al termine della convenzione, salvo successivi accordi stabiliti dai rispettivi consigli comunali. Il Segretario dovrà altresì, previ accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc.). In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

ART.12 - I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i Comuni convenzionati, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 13.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico degli altri comuni.

Il Comune capo convenzione provvederà inoltre alla gestione del servizio mensa.

Il Comune capo-convenzione chiederà, semestralmente, un acconto pari al 50% determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso esclusa la retribuzione di risultato.

Gli altri comuni partecipanti provvederanno al rimborso delle quote a proprio carico, entro trenta giorni dalla richiesta. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico, di norma, al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale.

Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto degli Enti, salvo si tratti di missioni nello specifico interesse di un singolo Ente per cui la relativa spesa sarà completamente a carico dello stesso.

ART.13 - Viene autorizzato al Segretario Comunale l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficacia e flessibilità del servizio, non essendo i due Comuni collegati direttamente da mezzi di trasporto.

Il rimborso delle spese di accesso di cui all'art.10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, da calcolarsi secondo un quinto del costo di un litro di benzina a km, saranno equamente divise tra i comuni aderenti alla convenzione, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.

I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per prestazioni di lavoro straordinario nei casi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

In ragione della diversità organizzativa degli enti, resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi ai valori della retribuzione di posizione superiori al minimo ai sensi dell'art. 60 del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2019/2021" stipulato in data 16.07.2024, salvo l'adeguamento ex art. 60 comma 7 del citato contratto entro il 31.12.2024 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Restano altresì a carico dei singoli comuni convenzionati tutti gli incrementi, determinati dagli eventuali valori aggiuntivi della predetta retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 60 citato, sulle voci retributive accessorie del Segretario Comunale che ricomprendono la stessa a base di calcolo, per quanto previsto dal vigente contratto nazionale (a titolo esemplificativo, la retribuzione aggiuntiva per segreteria convenzionata e la retribuzione di risultato).

I diritti di segreteria eventualmente dovuti e liquidati da ogni Ente saranno comunicati al Comune Capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.

ART.14 - I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentati entro i 20 giorni successivi alla notifica dello stesso. In caso di mancato accordo per il riparto della spesa, la vertenza sarà rimessa al verdetto insindacabile di un arbitro nominato dalla Sezione Regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell'Interno.

ART.15 - Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite, ove necessario, da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART.16 - Copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma dell'art.10, comma 2, del D.P.R. n.465/97, alle competenti sezioni regionale e nazionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell'Interno.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti ed ai CCNL vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.